



CONFINDUSTRIA  
Valle d'Aosta  
Gruppo Giovani Imprenditori

REGOLAMENTO

GRUPPO GIOVANI CONFINDUSTRIA VALLE D'AOSTA

Modificato dal Consiglio Direttivo G.I. il 6 ottobre 2023 ed  
approvato in Assemblea G.I. il 15 novembre 2023

## **TITOLO PRIMO**

# **COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

### **ART.1 – COSTITUZIONE**

Nell'ambito della Confindustria Valle d'Aosta e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto di Confindustria Valle d'Aosta. Esso aderisce agli organismi nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori aderisce agli Organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori Confindustria, ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

In considerazione dell'identità territoriale tra la Provincia di Aosta e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, il Gruppo è a tutti gli effetti unico ed assolve le funzioni di Comitato Regionale del Gruppo Giovani Imprenditori della Valle d'Aosta e riveste le cariche in ambito interregionale e nazionale.

### **ART. 2 – SCOPI**

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Valle d'Aosta, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle startup e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Valle d'Aosta e dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori.

### **ART. 3 – ATTIVITÀ**

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Valle d'Aosta e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;

- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

#### **ART. 4 – CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Confindustria Valle d'Aosta.

## **TITOLO SECONDO**

### **COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

#### **ART. 5 – REQUISITI PER L'APPARTENENZA**

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Valle d'Aosta, possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie:

- titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale;
- i Quadri con ruolo strategico nell'impresa (in quest'ultimo caso l'adesione deve essere controfirmata dall'azienda di appartenenza);
- i figli del titolare sono ammessi, con diritto di elettorato attivo e passivo, se possono dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale. Sono ammessi anche i figli di titolari che siano partecipi dell'attività aziendale ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.

Il limite massimo di tre componenti espressione di una stessa impresa è limitato a due per il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a due mesi, altri soggetti imprenditoriali purché rientranti nel perimetro associativo di Confindustria e con funzioni meramente consultive o per finalità inerenti il marketing associativo; purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Per tali soggetti è inderogabilmente escluso il diritto di elettorato attivo e passivo.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI AMMISSIONE**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Confindustria Valle d'Aosta.

## **ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA**

È facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione, collocando la determinazione delle stesse all'interno del bilancio di Confindustria Valle d'Aosta.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

## **ART. 8 – CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA**

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste) di almeno tre anni;
- per espulsione deliberata dai Probiviri di Confindustria Valle d'Aosta su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio direttivo, previa comunicazione del Presidente.

## **TITOLO TERZO**

### **ORGANI**

#### **ART. 9 – ELENCAZIONE**

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti
- La Commissione Elettorale

## **SEZIONE I – ASSEMBLEA**

### **ART. 10 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno presso la sede del Gruppo Giovani Imprenditori o in altro luogo deciso dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo (a maggioranza semplice) e da un quarto degli iscritti con richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo specificando l'ordine del giorno, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative (ove previste) e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

### **ART. 11 – ATTRIBUZIONI**

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) Determinare, nell'ultima riunione ordinaria precedente al rinnovo degli organi, il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente;
- c) Eleggere il Presidente e i Vicepresidenti;
- d) Eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- e) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- f) Approvare il Bilancio, o rendiconto economico;
- g) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative, ove previste;
- h) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- i) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, direttivi che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio generale di Confindustria Valle d'Aosta;
- j) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

### **ART. 12 – MODALITÀ DI VOTAZIONE**

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

## **Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART. 13 – COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vicepresidenti.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono successivamente rieleggibili per un ulteriore mandato.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato, senza diritto di voto.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

### **ART. 14 – MODALITÀ DI CANDIDATURA**

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via posta elettronica accettata – almeno venti giorni prima dell'Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea e che non compiano più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

### **ART. 15 – NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO**

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

### **ART. 16 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto vi potrà provvedere il Vicepresidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

Il voto non è delegabile.

### **ART. 17 – ATTRIBUZIONI**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) La sostituzione, su proposta del Presidente, di un Vicepresidente in caso di decadenza o dimissioni;
- c) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo negli organi nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale;
- f) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5;
- g) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- h) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Confindustria Valle d'Aosta;
- i) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19.

### **ART. 18 – DIMISSIONI E DECADENZA**

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua.

La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

### **ART. 19 – VERIFICA CANDIDATURE**

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati. Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Valle d'Aosta.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

## **SEZIONE III – PRESIDENZA**

### **ART. 20 – MODALITÀ DI ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE**

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non compia più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza – la quale deve avere il completo inquadramento - e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente comunica l'avvio delle procedure di rinnovo cariche, sollecitando la presentazione delle candidature che devono essere trasmesse, nell'arco dei trenta giorni successivi, alla Segreteria territoriale corredate da relativo Programma.

La comunicazione deve contenere:

- la data di convocazione dell'Assemblea elettiva;



- l'invito a presentare le candidature alla carica di Presidente del Gruppo, corredate da relativo Programma e indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti;
- l'invito a presentare le candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dopo la comunicazione del Presidente di avvio delle procedure di rinnovo delle cariche, nomina la Commissione Elettorale.

La Segreteria del Gruppo deve trasmettere alla Commissione Elettorale le candidature alla carica di Presidente, Vicepresidenti e membri del Consiglio Direttivo, per le verifiche di cui all'art. 19.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti e delle candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo.

In conformità con le disposizioni di attuazione e transitorie del Regolamento nazionale, di norma 15 giorni prima dell'elezione, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione relativa alle candidature per la carica di Presidente del Gruppo, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione del completo inquadramento dell'impresa di appartenenza, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell'Associazione.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni, in un'unica soluzione. Il Presidente non è rieleggibile per un secondo mandato.

È inderogabilmente vietata ogni ipotesi di proroga.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente vicario o, in sua assenza, dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età che assumerà la carica di Presidente facente funzione. L'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro i quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

La qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

## **ART. 21 – PRESIDENTE**

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa all'assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- è membro di diritto degli organi direttivi di Confindustria Valle d'Aosta;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni a Confindustria Valle d'Aosta;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina per la sostituzione di un Vicepresidente (in caso di dimissioni o decadenza), degli eventuali Consiglieri Incaricati, del Tesoriere e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Associazione Territoriale di appartenenza;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vicepresidenti o un altro membro del Consiglio Direttivo;

## **ART. 22 – VICEPRESIDENTI**

I Vicepresidenti sono eletti dall'assemblea insieme al Presidente, in numero variabile fino a otto in rapporto alla consistenza numerica del Consiglio Direttivo.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo. È possibile indicare un Vicepresidente vicario permanente; in caso contrario, il Vicepresidente più anziano di età assume la reggenza in presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente.

In caso di mandato quadriennale i Vicepresidenti durano in carica quattro anni e sono successivamente rieleggibili per un ulteriore mandato.

Decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti, fatto salvo il Vicepresidente facente funzioni (Vicario o più anziano di età).

Ai Vicepresidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Commissioni con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

I Vicepresidenti rappresentano il Gruppo in ogni sua mansione e ruolo quando sono delegati dal Presidente.

In conformità con l'art. 17, lettera d), nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vicepresidente la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale – la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina. In caso di mandato biennale, vale lo stesso criterio.

## **SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

### **ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI E INCOMPATIBILITÀ**

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

## **TITOLO QUARTO**

### **GESTIONE**

#### **ART. 24 – SEGRETERIA**

Alla Segreteria del Gruppo provvede la Confindustria Valle d'Aosta con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

#### **ART. 25 – SCIoglimento DEL GRUPPO**

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera h, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

#### **ART. 26 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente della Confindustria Valle d'Aosta.

## **ART. 27 – RINVIO ALLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA VALLE D’AOSTA E CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Valle d'Aosta e nei Regolamenti Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di Confindustria Valle d'Aosta.

## **ART. 28 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea di Confindustria Valle d'Aosta.

Entro il 2024 la durata del mandato del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere inderogabilmente di quattro anni.

Le modifiche statutarie concernenti la durata del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo entrano in vigore a partire dal mandato in corso al momento dell'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea che pertanto terminerà ad aprile 2027.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.

L'abbassamento del limite d'età per l'accesso a cariche direttive entra in vigore dal secondo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2016.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.